



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 20 aprile 2011 Prot. 2430/GJ/ff Circolare 24/2011

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Al Signor Presidente FEDERPERITI INDUSTRIALI

LORO SEDI

Oggetto: art. 2 D. Lgs. Lgt. 382/1944 validità delle schede contenenti un numero di preferenze inferiore ai candidati da eleggersi.

Con la nostra circolare prot. n. 1094 del 24 febbraio 2011 Vi abbiamo già inviato, senza esprimere inopportuni commenti, la sentenza n. 18047 del 4 agosto 2010 della Suprema Corte a Sezioni Unite che ha trattato il problema della validità delle schede contenenti un numero di preferenze inferiore ai candidati da eleggersi.

Successivamente abbiamo richiesto un parere al Ministero della Giustizia allo scopo di fornire ai nostri Collegi provinciali un orientamento ministeriale su questo delicato argomento.

Ora il Ministero, con nota m_dg.DAG 52405.U del 13 aprile u.s., riscontra la nostra richiesta e, pur evidenziando la piena autonomia del Consiglio Nazionale nell'interpretazione delle disposizioni normative in materia elettorale, prende atto di questo nuovo orientamento giurisprudenziale in relazione al numero di preferenze espresse. Ma oltre a ciò ribadisce in maniera netta la circostanza per cui sono da considerare nulle le schede ove siano indicati anche nomi di fantasia, ovvero di soggetti non eleggibili, poiché tale situazione rappresenterebbe un modo per rendere "rintracciabile e palese" il voto in evidente violazione del principio di segretezza dello stesso.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)

Allegati: nota m_dg.DAG 52405.U.



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel.06-68852232 – fax 06-68897350

Ufficio III-Reperto Libere Professioni

Roma, 12.4.2011



Consiglio Nazionale dei Periti industriali
e dei periti industriali laureati
Via di San Basilio n. 72
00187 Roma



2358

OGGETTO: art. 2 D. Lgs. Lgt. 382/1944 – validità delle schede contenenti un numero di preferenze inferiore ai candidati da eleggersi (rif. Vs. prot. 1521/AP/vc)

In relazione al quesito di cui all'oggetto, premesso che codesto Consiglio Nazionale ha piena autonomia nell'interpretazione delle disposizioni normative in materia elettorale, si ritiene che la recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite abbia fornito – nella motivazione delle ragioni che hanno determinato un mutamento del precedente indirizzo giurisprudenziale – una chiara spiegazione della *ratio* della normativa in questione.

In particolare, la Corte si è espressa chiaramente nel senso della validità della scheda elettorale contenente un numero di preferenze inferiore ai candidati da eleggersi.

Quanto al secondo quesito da Voi posto, relativo alla validità della scheda contenente nomi di fantasia, si rileva che, pur non essendo stato enunciato espressamente il principio di diritto, la Corte si è espressa nel senso della possibilità di invalidazione del voto nel caso in cui esso sia riconoscibile, circostanza che appare sussistere nei casi in cui sulla scheda sia indicato, unitamente ad un nome valido, un nome di fantasia.

IL MAGISTRATO ADDETTO

Famara De Amicis